

## de Benedictis (Mefop): per i fondi il fisco resta di favore

**L**a legge di Bilancio per il 2020 comincia a intervenire sul regime delle detrazioni fiscali rinviando all'anno in corso opportuni approfondimenti su eventuali nuovi correttivi in una prospettiva di maggiore organicità, probabilmente in concertazione con le parti sociali. In questo contesto le forme pensionistiche complementari confermano il regime di favore fiscale riconosciuto dall'ordinamento italiano. Quale è il quadro agevolativo in cui si muovono i fondi pensione? MF - Milano Finanza ne ha parlato con Flavio de Benedictis, legale e consulente del Mefop.

**Domanda. Possiamo riassumere i benefici fiscali in termini di contribuzione?**

**Risposta.** I contributi versati a un fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo tassato con l'Irpef fino a un importo massimo di 5.164,57 euro l'anno. Tale plafond può arrivare a 7.746,86 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 per poter recuperare la deducibilità non utilizzata appieno nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Anche le somme versate a un fondo pensione ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premiorienza, invalidità permanente e long term care (non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, ndr) beneficiano del più vantaggioso regime di deduzione dal reddito complessivo; tali coperture se stipulate direttamente con una compagnia assicurativa godono del meno favorevole regime di detrazione dall'imposta lorda con la nuova riduzione applicabile ai contribuenti con redditi superiori ai 120 mila euro.

**D. Come sono tassati i rendimenti?**

**R.** Il risultato netto maturato dal fondo pensione è soggetto ad un'imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l'applicazione di un'aliquota del 20% e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria. L'ammontare dei redditi da titoli pubblici ed equiparati è soggetto a una tassazione sostanziale del 12,50%. È prevista anche una esenzione fiscale dei redditi derivanti da investimenti qualificati o investimenti in piani di risparmio a lungo termine, i pir, effettuati per un importo non superiore al 10% dell'attivo patrimoniale del fondo pensione.

**D. Come vengono tassate le prestazioni?**

**R.** Le prestazioni erogabili da una forma pensionistica complementare, riferibili agli importi maturati dal 2007, sono soggette a un regime semplificato e agevolato. Le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita, le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti parziali o totali scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l'aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, quindi l'aliquota minima è del 9%. Per le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa, anticipazioni per ulteriori esigenze e riscatti immediati per cause diverse, l'aliquota della ritenuta è sempre del 23%. La base imponibile di qualunque prestazione è data dal loro ammontare complessivo al netto della parte

corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovvero al netto principalmente di eventuali contributi non dedotti comunicati al fondo pensione e dei rendimenti finanziari già tassati in capo alla forma pensionistica complementare, e ai redditi esenti, ad esempio premi di risultato destinati a previdenza complementare o rendimenti da investimenti qualificati. I rendimenti delle rendite vitalizie di previdenza complementare maturati dopo l'accesso al diritto della prestazione previdenziale, la cosiddetta rivalutazione annua della rendita, sono soggetti all'ordinaria fiscalità dei redditi di capitale, ovvero tassazione al 26%, ridotta al 12,50% per la quota riferibile agli investimenti in titoli pubblici ed equiparati.

**D. Le agevolazioni della previdenza complementare sono le stesse anche per i lavoratori del settore pubblico?**

**R.** Purtroppo la fiscalità di vantaggio dei premi di risultato riguarda solo i lavoratori del settore privato. La tassazione sostitutiva delle prestazioni di previdenza complementare è applicabile ai dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche collettive solo con riferimento agli importi accumulati dal 2018 in poi. Con la sentenza 218 del 3 ottobre 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del diverso trattamento tributario, tra dipendenti pubblici e privati, previsto per una particolare tipologia di riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione di categoria. Si auspica un intervento legislativo in tempi brevi per rimuovere tale discriminazione con riferimento a tutte le tipologie di prestazione. Solo per la Rita è espressamente prevista dal decreto legislativo 252/2005 l'applicazione del regime civile e fiscale anche ai dipendenti pubblici. (riproduzione riservata)



Flavio de Benedictis



Peso: 39%